

## TRIBUNALE DI CATANIA

### SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e contestuale istanza ex art. 150 c.p.c.

Per la prof.ssa PUGLISI Carmela, nata a Catania il 10.10.1963, ed ivi residente in Via Carmelitani n. 45, c.f. PGLCML63R50C351M, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del  
Ministro p.t.

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
in persona del Direttore p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANIA,  
in persona del Direttore p.t.;

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del  
personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola



dell'infanzia di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/20, e provenienti da Gae, tutti i docenti scuola dell'infanzia alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020.

\*\*\*\*\*

La ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca presso i seguenti Istituti Scolastici: 1) dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2013/14 presso scuole paritarie, e nell'a.s. 2014/15 presso la scuola statale, (doc.1,2) tramite contratti a tempo determinato, per poi essere assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.015 ed economica dal 06.07.2016, ed attualmente presta servizio presso l'IS "*De Felice Giuffrida*" di Catania.

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale (doc. 3).

Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze degli istituti paritari al pari di quello statale (14 anni non riconosciuti per un totale di 84 punti) indicando diversi ambiti e scuole disposti secondo un proprio



ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento (doc. da 3a a 3h).

In particolare ha indicato quale sede preferita quello della Regione Sicilia provincia/ comune di Catania e con esso alcune delle scuole ivi indicate.

Sicchè con mail lettera di notifica ( doc. 4) prontamente reclamata (doc. 5) alla ricorrente non è stato assegnato il punteggio afferente il servizio dalla stessa prestato presso gli istituti paritari (doc. 6)

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in applicazione dell'art 485 del d.lvo 297/1994, ha omesso di valutare il predetto servizio pre ruolo per intero operando una palese discriminazione tra il servizio prestato nel corso del pre ruolo ed il servizio effettivamente prestato dalla docente una volta immessa in ruolo sia ai fini della mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera.

Orbene la ricorrente nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti non si è vista riconoscere il servizio prestato alle dipendenze degli istituti paritari.

La procedura risulta viziata *ab origine* atteso che tale comportamento perpetrato ai danni della ricorrente si appalesa illegittimo con la conseguenza che l'Ill.mo Giudice adito dovrà accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente al pieno riconoscimento del servizio prestato nella



scuola paritaria al pari di quella statale, disapplicando contestualmente, perché illegittima, tutta la normativa di riferimento dell'amministrazione scolastica, gli atti antecedenti, connessi e consequenziali, nonché il sistema di valutazione dei titoli, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

1. Violazione e falsa applicazione della legge n. 62/ 2000, della L. n.333/ 2001 e del Dm n. 94/2016; l'art 1 bis del dl 250/2005 Disapplicazione tabella valutazione titoli in parte qua;

I provvedimenti gravati e con essi la graduatoria di merito della procedura di mobilità sono altresì illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto l'ulteriore punteggio pari 84 punti afferente il servizio dalla stessa prestato presso gli istituti paritari negli anni scolastici dal 2000/2001 al 2013/014 (6 punti x 14 anni) sebbene il predetto servizio le sia già stato riconosciuto quale pre ruolo nelle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell'immissione in ruolo.

Orbene, con disposizione di rango pattizia, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. 2019/020 ha inserito, con la sezione "Note Comuni", il divieto di valutazione del servizio svolto presso gli istituti paritari, disponendo che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle



scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

Ebbene detta disposizione contrattuale si pone in aperto contrasto con le fonti di rango superiore e primario ed in particolare con la legge n.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000 ha disciplinato difatti la parità scolastica fra scuole statali e scuole paritarie riconoscendo a queste lo svolgimento di un servizio pubblico prescrivendo per l'appunto all'art 1 commi 1 e 3 che “Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”

Ora il paradosso consiste nella circostanza per cui l'art. 485, disposizione richiamata dall'amministrazione resistente nella parte in cui non riconosce il predetto servizio svolto dai docenti nella scuola paritaria, non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali, essendo stato pubblicato ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 62 /2000, legge che, nel riformare in toto l'intera materia delle scuole non statali, definisce ora le scuole paritarie come “tutte le istituzioni scolastiche non statali,



comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)".

Detta legge, riconoscendo le scuole paritarie come scuole costitutive del sistema nazionale di istruzione, ne disciplina, al contempo, i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

In particolare, secondo la legge n. 62, si definiscono scuole paritarie gli istituti scolastici che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie, caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previste dalla legge (tra cui, fondamentalmente, la piena libertà in relazione all'orientamento culturale ed all'indirizzo pedagogico-didattico; il dovere di accogliere chiunque richieda di iscriversi; la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa; un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; la disponibilità di locali arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti; l'istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati



alla partecipazione democratica; il personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore).

Inoltre il successivo D.L. 255/2001, a fronte della equiparazione di servizi statali e paritari disposta dalla L. 62/2000, ha previsto che questi ultimi siano valutati in ugual misura: "i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali" (cfr. art. 2, comma 2);

Il vero è che si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione ("agli effetti della carriera") posta dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole "pareggiate" e "parificate" che ne escludono la valutazione del servizio di cui trattasi prevedendo il riconoscimento a soli "effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che



trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.

Per tali ragioni, la ricorrente ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il superiore servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria ed il relativo punteggio, stante la intervenuta vigenza delle disposizioni contenute nella legge n. 62 del 2000, nonché nella legge n. 333 del 2001 né dall’ art. 1bis D.L. 250/2005 convertito in L. 250/2006 disposizioni non contemplate nell’applicato T. U n. 297 del 1994 .

Infatti detti istituti in virtù di detto riconoscimento sono per legge equiparati a quelli statali con la conseguenza che il risalente testo unico del 1994 necessita ovviamente di essere rivisto ed aggiornato stante l’introduzione degli istituti paritari.

Prova ne è che il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”

L’art. 1 bis D.L. 250/2005 convertito in L. 250/2006 ha infatti inteso prevedere in via d’urgenza un riordino delle





scuole non statali “ric conducendole” o alle scuole paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62 o alle scuole non paritarie.

A tal proposito l’art 1 bis del dl 250/2005 convertito nella legge 27 del 3.2.06 interviene proprio sulla disciplina delle scuole non statali riconducendo a due tipologie individuate dalla legge 62/2000 e cioè le scuole non paritarie e quelle paritarie riconosciute, abrogando alcune norme del d.lvo del 297/1994, (artt. 343 a 356) creandosi così tre forme di equiparazione: a) la parificazione limitata alle scuole elementari il cui riconoscimento è effettivo di istituzione privata , e le cui scuole devono essere gestite da associazioni e/o enti stipulando una convenzione con il provveditore agli studi con obblighi analoghi alle istituzioni statali: il riconoscimento legale che non è altro che un provvedimento adottato dal Miur che attribuisce validità e titoli a studi ed esami nella scuola secondaria non statale, subordinato ad alcuni requisiti( es. idoneità della sede ..) con compito di vigilanza del direttore generale competente e sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi prescritti: Il pareggiamento che è un istituto limitato alle scuole tenute da enti pubblici o ecclesiastici e rappresenta la migliore forma di equiparazione della scuola pubblica.

Per ottenere il pareggiamento oltre ai requisito per il riconoscimento legale sono previste altre ed ulteriori



presupposti( uguali a quelli previsti per la scuola statale) nonché al trattamento economico;

Nella caso di specie la ricorrente ha prestato servizio presso istituti pareggiati e paritari avendo tutti i superiori requisiti ne consegue che la stessa ha certamente diritto a vedersi riconosciuto il superiore servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria e con esso del relativo punteggio stante la intervenuta vigenza della legge 62 del 2000 nonché della legge n. 333 del 2001 non contemplata nell'applicato T. U n. 297 del 1994.

Difatti i servizi valutabili ai fini della mobilità, come espressamente statuito nelle note comuni alle tabelle di valutazione del CCNI mobilità, sono quelli espressamente ed erroneamente indicati dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994, disposizione che esclude totalmente i servizi prestati nelle scuole paritarie i quali, pertanto, non sono valutabili ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera.

Tale esclusione illegittima è inoltre confermata nella "tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda d'ufficio e del personale docente" del CCNI la quale dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera".

In buona sostanza, la legge 10 marzo 2000 n. 62 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo



studio e all'istruzione), pone alla base del sistema nazionale di istruzione odierno il binomio scuole statali - scuole paritarie private e degli enti locali.

Detta legge, riconoscendo le scuole paritarie come scuole costitutive del sistema nazionale di istruzione, ne disciplina, al contempo, i requisiti per il loro riconoscimento (v. comma 4).

Alla luce delle superiori argomentazioni, non v'è chi non veda come la disposizione di cui all'art. 485, commi 1 e 3, norma che continua a trovare attualmente applicazione, nonostante il suo aperto contrasto con una legge entrata in vigore in epoca successiva che con essa appare incompatibile.

Peraltro lo stesso comma 7 dell'art. 1 bis ha espressamente indicato le norme del Testo Unico che intendeva abrogare e tra esse non compare il citato art. 485.

A ben vedere nel caso di specie non si tratta dunque di applicare analogicamente o estensivamente una norma, né tantomeno di valutare i profili di fondatezza di una questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge, bensì di una successione di leggi, tra loro non incompatibili.

Detta disposizione, tra l'altro, si pone in contrasto anche con il d.l. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, laddove all'art. 2, comma 2, (tutt'oggi in vigore) con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha



espressamente previsto che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie ( di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 ), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

E' vero che tale disposizione urgente si riferisce solamente alla valutazione del servizio prestato nelle paritarie ai fini dell'inserimento nelle GAE, utile cioè ai fini dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato, tuttavia la stessa non fa che confermare, come detto, l'intento del Legislatore di attuare una completa equiparazione tra scuole statali e paritarie.

Sul punto, recente giurisprudenza ha stigmatizzato il principio secondo cui *“il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola, costituendo tale soggetto (cioè la scuola paritaria) una istituzione che assolve ad un servizio pubblico.”* ( T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2049).

In applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale



docente hanno disposto la traduzione di pari punteggio per il servizio svolto “nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado”.

Alla luce delle superiori disposizioni non si ravvedono ragioni alcune per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08 – doc. 7).

In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il



servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Inoltre il legislatore, nell'ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti, ha previsto espressamente che, ai sensi del dm 94/016 appariva “ *opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione*”(doc. 8).

Inoltre il legislatore, nell'ultima procedura concorsuale per l'assunzione dei docenti, ha previsto espressamente che, ai sensi del dm 94/016 appariva “ *opportuno definire in analogia con la valutazione dei titoli... la valutabilità del servizio prestato sullo specifico posto o classe di concorso presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione*”.

Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L.62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”... “Si sottolinea, infine, che le



disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali".

Inoltre, sull'argomento, v'è anche da sottolineare che l'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna, con nota Prot. n. 1046, ha chiesto al MIUR opportuni chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno , ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola secondaria di secondo grado statale.

La tabella di valutazione dei titoli, nella parte oggetto di gravame, è in aperto contrasto persino con la nota della ragioneria centrale dello Stato n. 0069064 del 4 agosto 2010 (doc. 9), ai sensi della quale la L. 62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento servizi pre ruolo svolti...."

Inoltre, sull'argomento, v'è anche da sottolineare che l'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna, con nota Prot. n. 1046, ha chiesto al MIUR opportuni chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno , ai fini della carriera



ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale (doc. 10).

Anche la Giurisprudenza di merito si è occupata dell'argomento, stabilendo il superiore principio: *“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge*





n.62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297” (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).

In senso analogo, (v. ordinanza cautelare dell’11.7.2016 Tribunale di Caltagirone) si sono già espressi numerosi giudici di merito anche su ricorsi patrocinati da codesto difensore (Tribunale Lavoro di Milano - Dott.ssa Saioni, ordinanza cautelare del 20/7/2016; Tribunale Lavoro di Napoli - Dott. Armato, ordinanza cautelare del 6/9/2016; Tribunale Lavoro di Treviso - Dott.ssa Poirè, ordinanza cautelare n. 4070 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro della Spezia - Dott. Panico, ordinanza cautelare n. 3882 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro di Napoli Nord - Dott.ssa Colameo, ordinanza cautelare n. 42800 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Mantova - Dott.ssa Fraccalvieri, ordinanza cautelare del 16/11/2016; Tribunale Lavoro di Livorno - Dott.ssa Sbrana, ordinanza cautelare n. 3856 del 18/11/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2821 del 7/12/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2823 del 9/12/2016; Tribunale Lavoro di Torino - Dott.ssa Cirvilleri, sentenza del 3/2/2011;



*Tribunale Lavoro di Roma - Dott. Boeri, sentenza n. 10110 del 22/11/2016; Tribunale Lavoro di Genova - Dott. Basilico, sentenza n. 99 del 2/2/2017 - doc. da 11 a 20).*

Sotto tale ulteriore profilo, pertanto, la normativa applicata dall'amministrazione resistente, oltre ad essere ritenuta illegittima, dovrà altresì essere disapplicata, con conseguente accoglimento del presente ricorso.

2. Violazione e falsa applicazione di legge. illegittimità delle disposizioni per contrasto con l'art. 3 cost. e con l'art. 97 cost. articolo 8 della convenzione europea; Disparità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo delle identiche mansioni di lavoro.

L'allegata tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI deve essere disapplicata anche sotto ulteriore profilo.

La disposizione in esame impedisce il riconoscimento di un servizio che, invero, viene viceversa riconosciuto nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento valide ai fini dell'individuazione dei docenti da immettere in ruolo, nonché per le nomine a tempo determinato.

Conseguentemente, con l'avvenuta assunzione, la ricorrente ha definitivamente perduto la possibilità di dichiarare e vedersi riconosciuto lo stesso servizio di insegnamento pre-ruolo prestato però nelle scuole paritarie (che ha contribuito in termini di punteggio ad ottenere l'immissione in ruolo) ai fini della ricostruzione di carriera, della determinazione dell'anzianità di servizio ex art. 485 del T.U. 297 / 1994, con l'ulteriore conseguenza che il relativo



punteggio non può essere computato nemmeno ai fini della mobilità annuale, né tantomeno ai fini della formazione delle graduatorie di istituto e pertanto appare necessario estendere al docente di scuola paritaria gli effetti giuridici riconosciuti, anche in termini di punteggio, al docente statale.

In altre parole, la mancata e piena valorizzazione del servizio pre ruolo, comportando una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), contrasta altresì con il connesso principio di non discriminazione tra lavoratori, di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 ed all'art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01, e della direttiva CEE 77/90.

Tali palesi violazioni appena argomentate, non possono non portare alla logica conseguenza della disapplicazione della normativa citata, a favore di un rispetto pieno altresì del diritto comunitario e costituzionale.

A tal proposito la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine "di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall'art. 33, quarto comma, Cost." (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

Il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell'Accordo Quadro



sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994), dall'altro, non può che essere risolto in favore delle prime, attraverso la disapplicazione delle ultime, in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti.

Orbene il mancato riconoscimento del predetto servizio comporta per la ricorrente il mancato raggiungimento della sede sperata con la conseguenza che in tal senso operando si avrebbe una palese discriminazione tra lavoratori che hanno svolto medesime mansioni con trattamenti differenti da parte dell'amministrazione scolastica violando così anche l'art 8 della convenzione dei diritti dell'uomo nella parte in cui prescrive che " Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. E che . Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta pertanto sia con i principi generali dell'Ordinamento che altresì con i principi costituzionali di



uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito l'equiparazione tra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie, i cui principi sono ormai consolidati anche in giurisprudenza (Cons. di Stato 1102/2002).

Ne discende che il servizio prestato dall'insegnante nella citata scuola paritaria deve essere equiparato a tutti gli effetti – anche ai fini della domanda di mobilità e della ricostruzione di carriera – a quello prestato presso scuole statali - così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli che hanno condotto all'assunzione degli insegnanti, come sopra evidenziato.

Tali palesi violazioni appena argomentate, non possono non portare alla logica conseguenza della disapplicazione della normativa citata, a favore di un rispetto pieno del diritto comunitario.

Di conseguenza, la ricorrente avrà diritto al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria per un totale di 14 anni e conseguentemente al riconoscimento di 84 punti oltre al punteggio base da destinarsi nella graduatoria della mobilità docenti 2019/020 e seguenti procedure di mobilità.

Sul punto la Corte di legittimità ha del resto in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati laddove sussista identità di titolo durata degli anni scolastici orari e programmi debba essere parificata



a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali”( Cass 16623/012).

Che in ultimo anche il Tribunale di Prato ha statuito che “preso atto di ciò, a parere di questo Giudicante, non sussistono ragioni giuridiche per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale”né, per escludere la valutazione del servizio di cui trattasi ai fini che ci occupano, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360, commi 6 e 485, del D.lgs. n. 297/94 al riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate", essendo, ad avviso del Tribunale, del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole "paritarie" ( sentenza n. 98/2017 Tribunale di Prato , Sentenza Tribunale Palermo n. 2124 del 5.7.017).

Ne discende che la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità



scolastica. ( ordinanza cautelare Trib. Catania 31753/2017 del 10/10/2017).

Il Tribunale di Roma su ricorsi patrocinati di questo difensore ha avuto modo di acclarare ( Sentenze n. 2652/2017 pubbl. il 16/03/2017 RG n. 33051/2016, Sentenza n. 2962/2017 pubbl. il 28/03/2017 ; Sentenza n. 2651/2017 pubbl. il 16/03/2017 , Sentenza n. 2864/2017 pubbl. il 23/03/2017) “l'illegittimità del mancato riconoscimento alla ricorrente, tanto in sede di ricostruzione della carriera che ai fini della menzionata procedura di mobilità, del servizio prestato presso la scuola paritaria e della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI , nella parte in cui non riconosce la valutabilità ai fini dell'effettuazione della procedura di mobilità di tale servizio, trattandosi di disposizione, in quest'ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge con conseguente nullità della stessa per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40, comma 1, ult. cpv. d.lgs. 165/2001 (“...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e sua disapplicabilità ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo (“...Nei casi di violazione dei



vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...) e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. (specificamente in tal senso Trib. Napoli del 6.9.2016, rg. 16877/2016 Giud. Armato).

3. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 3,97 Cost.

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica e di diritto all'assistenza del disabile in condizioni di gravità, delle contestate disposizioni di CCNI che escludono sia qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari che il diritto ad ottenere la precedenza a tal fine.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche ed al pari ai fini della mobilità provinciale (ove viene riconosciuto il predetto diritto, dalla mobilità interprovinciale).





Difatti nel caso di che trattasi è palese la disparità di trattamento perpetrata da parte dell'Amministrazione atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole che giustifichi la mancata valutazione del servizio prestato negli istituti paritari.

Pertanto, in virtù di una lettura combinata dei valori costituzionali, dei principi di certezza del diritto e affidamento del cittadino, appare giustificata la censura di disparità di trattamento e di lesione del principio di buon andamento trasparenza ed efficacia dell'amministrazione.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa chiede che l'ill.mo giudice adito voglia accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente al riconoscimento per intero del servizio pre ruolo prestato presso gli istituti paritari per gli anni di cui infra, previa riformulazione della graduatoria di mobilità 2019/2020 e seguenti, conseguentemente disapplicare i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente poiché in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, e conseguentemente riconoscere il diritto soggettivo alla valutazione del servizio pre ruolo prestato presso gli istituti paritari ed attribuire alla ricorrente , previa riforma della



graduatoria, per gli anni 2000/2001 all'.a.s 013/014 84 punti (6 punti x 14 anni) da aggiungersi ai 36 già riconosciuti in sede di mobilità per un totale di 120 punti e comunque disporre ogni atto connesso e consequenziale;

2. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: *ai fini del versamento del contributo unificato il cui valore è indeterminato e soggiace al versamento del contributo pari ad € 259,00.*

Messina/ Catania 10.10.019

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 150c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione ai



sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante inserimento in G.U.e pertanto

## VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola dell'infanzia, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI - Mobilità Scuola 2019/020, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/2020 - 2019/20, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola dell'infanzia partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/2020 -attraverso la pubblicazione sulla G.U. ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso ;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/2020 e provenienti da Gae, tutti i docenti di



Scuola dell'infanzia partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/2020 - 2018/019;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina/Catania 10.10.019

*Avvocato*

Vincenzo La Cava

